

**PROGETTO DI SERVIZIO  
(ART. 23 D.LGS. 50/2016)**

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ALER BERGAMO-  
LECCO-SONDRIO**

Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott.ssa Mariagrazia Maffoni)

La progettazione del Servizio di somministrazione lavoro a favore di ALER Bergamo Lecco Sondrio contiene:

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le specifiche che caratterizzano il servizio richiesto dall'Azienda e l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale, sono riportate in modo analitico all'interno del capitolato speciale d'appalto.

## **1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

### **1.1 L'AZIENDA**

ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO è un ente pubblico di tipo economico la cui attività istituzionale consiste nel soddisfare, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, nel quadro della programmazione Regionale, Provinciale, Sovracomunale e Comunale, mediante la realizzazione di attività imprenditoriale finalizzata alla funzione sociale. L'Azienda è articolata sul territorio attraverso le Unità Operative Gestionali di Bergamo, Lecco e Sondrio e conta in media 100 dipendenti.

### **1.2 IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO**

L'oggetto del servizio del presente progetto consiste nell'erogazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore di Aler Bergamo Lecco Sondrio di figure professionali ascrivibili all'area B livello B3 del CCNL Federcasa applicabile.

Il servizio, prestato da una Agenzia a ciò debitamente autorizzata con provvedimento definitivo per le specifiche attività, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con distinti contratti di somministrazione.

Il servizio sarà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordine di Somministrazione" di lavoro.

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall'Agenzia al lavoratore dovrà essere riconducibile al mansionario previsto dal CCNL sopraindicato per il profilo professionale richiesto da ALER all'Agenzia.

### **1.3 ONERI DELLA SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **1.4 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Il valore economico presunto del contratto è di 247.000,00 euro oltre IVA di legge. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato dall'Agenzia, meglio descritta nel capitolato speciale d'appalto, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi alla somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del personale oggetto della somministrazione.

Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di stima massima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative di ALER e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante.

ALER si riserva in ogni caso di applicare quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in tema di quinto d'obbligo e varianti.

### **1.5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

ALER procederà, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposito "Ordine di Somministrazione".

In ciascun "Ordine di Somministrazione" saranno specificati:

- il numero di risorse richieste,
- i requisiti delle predette risorse,
- le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta,
- la sede di lavoro (Bergamo / Lecco / Sondrio),
- la durata presunta della prestazione lavorativa,
- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa,
- il numero di ore mensili presunte di lavoro straordinario (normali e/o festive) per ciascun lavoratore,
- i dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori di ALER inquadrati nel medesimo profilo,
- il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente entro 5 giorni un numero minimo di 5 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio.

Sulla base dei curricula ricevuti, ALER potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi a cui potrà partecipare personale ALER. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, ALER comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti ALER, in conformità a quanto stabilito dal CCNL in vigore. I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da ALER e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di ALER.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad ALER dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di ALER.

L'Agenzia garantisce, sin d'ora, ai sensi della normativa vigente in materia, che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore temporaneo inviato ad ALER sarà quello previsto dal CCNL di riferimento, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva sopravvenuti nel periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel Capitolato Speciale, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi studio, congedi straordinari, infortuni), sono a carico dell'Agenzia e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa risultante dell'ora ordinaria.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da ALER all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte del Committente.

ALER si impegna a fornire, con le medesime modalità previste per i propri dipendenti in base alla sede di assegnazione, il servizio sostitutivo della mensa o i buoni pasto sulla base delle risultanze della rilevazione delle presenze.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, ALER fornirà al lavoratore apposito tesserino di rilevazione delle presenze. Entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento saranno trasmesse all'Agenzia in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile dell'Ufficio del personale.

Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto in conseguenza di eventuali aumenti degli importi del CCNL o qualora le aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia (come sopra elencate) dovessero essere modificate durante il periodo di validità del contratto d'appalto e secondo quanto previsto dal presente articolo. Detti aumenti saranno posti a carico della stazione appaltante, fermo restando il valore della commissione d'agenzia inizialmente offerto. Più precisamente il margine d'agenzia offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa dei suddetti aumenti.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso ALER e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.

Il personale richiesto da ALER dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.

ALER dovrà corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente prestate oltre al compenso dovuto all'Agenzia per il servizio prestato come risulta dall'offerta presentata.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze di ALER.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire entro i successivi 5 (cinque) giorni copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto (copia bonifici con CRO o di assegno circolare quietanzato) al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore; in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

L'Agenzia dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il foglio mensile riportante le ore effettivamente lavorate dallo stesso e rilevate con apposito tesserino di rilevazione delle presenze consegnato da ALER al lavoratore, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, (non saranno conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza).

ALER procederà, mensilmente, al pagamento della fattura entro i termini e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini del computo delle ore effettuate, il Responsabile dell'Ufficio del personale ed il singolo lavoratore temporaneo controfirmeranno il relativo foglio mensile delle presenze.

Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo dovrà rispettare quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale, numero dei giorni settimanali lavorativi, turnazione, etc.) l'Agenzia dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate da ALER con l'Ordine di Somministrazione e/o con apposite comunicazioni anche in corso del rapporto con il singolo lavoratore temporaneo.

#### **DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di due anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto o, in caso di avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dalla data del verbale di avvio anticipato del servizio.

Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Mariagrazia Maffoni)